



## **Delibera n. 1323**

### SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENTE FINANZIARIO PER IL PERIODO DI UN ANNO NEI CONFRONTI DEL SIG. GABRIELE BRACCI

#### IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Ocf n. 860 del 26 ottobre 2017, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Bracci Gabriele, nato a Pisa (PI), il 2 marzo 1970;

PREMESSO che in data 7 agosto 2018 (prot. n. 0027964) l'Ufficio Vigilanza Albo ha ricevuto il certificato dei carichi pendenti riguardante il Sig. Bracci Gabriele, dal quale emergeva che il citato consulente ha assunto la qualità di imputato dinanzi al Tribunale di [omissis] nel procedimento penale individuato dal [omissis] relativamente al reato previsto [omissis];

PREMESSO che in data 24 dicembre 2018 (prot. n. 0043341) e 4 gennaio 2019 (prot. n. 0000219), il Sig. Bracci ha trasmesso [omissis], nonché ulteriore documentazione prodotta a scopo difensivo;

PREMESSO che con riferimento alla richiesta trasmissione del [omissis] emesso nell'ambito del procedimento penale indicato il Sig. Bracci ha reso noto che avrebbe richiesto tale documento allo Studio legale incaricato della sua difesa e avrebbe, successivamente, provveduto ad inoltrare il citato provvedimento all'Organismo;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

PREMESSO che in data 21 maggio 2019 (prot. n. 0038043), 1° ottobre 2019 (prot. n. 0070653), 8 novembre 2019 (prot. n. 0079808) e 2 dicembre 2019 (prot. n. 0084152) l'Ufficio Vigilanza Albo ha richiesto al Sig. Bracci notizie circa lo stato del procedimento penale a suo carico, *[omissis]*, e di trasmettere copia del *[omissis]*;

PREMESSO che il Sig. Bracci non ha provveduto a trasmettere il *[omissis]*, né ha fornito notizie circa lo stato del procedimento penale a suo carico;

PREMESSO che il certificato dei carichi pendenti inerente al Sig. Bracci trasmesso all'Ufficio Vigilanza Albo il 1° ottobre 2019 (prot. n. 0070583) ha confermato l'attuale pendenza *[omissis]* del citato procedimento penale;

PREMESSO che *[omissis]* dal Tribunale di *[omissis]* nei confronti del Sig. Bracci, *[omissis]*, specifica che il consulente risulta imputato perché *[omissis]*;

PREMESSO che, con particolare riferimento alla posizione del Sig. Bracci, inoltre, *[omissis]*, specifica che il Sig. Bracci *[omissis]*;

PREMESSO che, con lettera del 23 dicembre 2019 (prot. n. 0089086), notificata via posta elettronica certificata nella medesima data, l'Organismo ha comunicato al Sig. Bracci l'avvio del procedimento finalizzato all'eventuale adozione di un provvedimento di sospensione cautelare ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF, in ragione dell'assunzione della qualità di imputato per il reato di cui *[omissis]*, nell'ambito del procedimento penale *[omissis]*;

PREMESSO che con la succitata lettera l'Organismo ha, inoltre, comunicato al consulente finanziario la possibilità di avere accesso agli atti del procedimento e di trasmettere deduzioni scritte e documenti, nonché di essere sentito personalmente;

PREMESSO che a fronte della comunicazione di avvio del procedimento il Sig. Bracci non ha fatto richiesta di accesso agli atti, né di audizione e non ha presentato memorie difensive;

RILEVATO che nell'ambito del citato riscontro alla richiesta di informazioni trasmesso il 4 gennaio 2019, l'Avv. *[omissis]*, nell'interesse del Sig. Bracci, ha provveduto a trasmettere all'Organismo una relazione difensiva, datata 3 gennaio 2019, nell'ambito della quale sono state rappresentate le seguenti circostanze:

- sono stati riportati brevemente i fatti che hanno condotto *[omissis]* nei confronti del Sig. Bracci;
- con riferimento alle condotte attribuite al consulente, in particolare, *[omissis]*;
- è stato, inoltre, rappresentato che, *[omissis]*, i fatti contestati debbono essere ritenuti prescritti, *[omissis]*;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 60 c.p.p. assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo e conserva tale qualità in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del citato decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, l'Organismo può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attività qualora il consulente finanziario sia sottoposto ad una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:

- a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;
- b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;
- c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario;
- d) reati previsti dallo stesso d.lgs. n. 58/1998;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento cautelare di cui all'art. 7-septies, comma 2, del TUF, l'Organismo valuta, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti dalla legge, le circostanze per le quali il soggetto iscritto all'albo è stato sottoposto alle misure cautelari personali del Libro IV, Titolo I, Capo II, del codice di procedura penale o in base alle quali ha assunto la qualità d'imputato per uno dei delitti indicati nella norma citata e, in particolare, tiene conto del titolo di reato e dell'idoneità delle suddette circostanze a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario;

RILEVATO che il reato previsto [omissis], per il quale il Sig. Bracci è imputato, rientra nel novero delle fattispecie di reato che l'art. 7-septies, comma 2, del TUF prevede come rilevanti ai fini dell'eventuale adozione, da parte dell'Organismo, del provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo massimo di un anno;

RITENUTO che – quanto al primo criterio di valutazione stabilito dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ossia il titolo di reato in relazione al quale il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

TUF – le ipotesi di reato in oggetto appaiono di rilevante gravità in ordine all'esercizio dell'attività di consulenza finanziaria;

RITENUTO che – quanto al secondo criterio di valutazione stabilito dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ossia l'idoneità delle circostanze in base alle quali il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per uno dei delitti indicati nell'art. 7-septies, comma 2, del TUF a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario - i fatti di reato addebitati al Sig. Bracci, [omissis], sono idonei a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario e, in particolare, la fiducia del pubblico dei risparmiatori nella correttezza degli operatori finanziari;

RILEVATO che, avendo riguardo alla relazione difensiva trasmessa dall'Avv. [omissis], nell'interesse del Sig. Bracci, il 4 gennaio 2019, si reputa che le valutazioni ivi riportate costituiscono nel merito l'oggetto dell'accertamento in sede penale ed appaiono non attinenti rispetto alla presente sede amministrativa. In tale sede, infatti, ai sensi dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, l'Organismo è tenuto a valutare, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti dalla legge, le circostanze in base alle quali il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per uno dei delitti indicati nell'art. 7-septies, comma 2, del TUF, senza poter formulare alcuna valutazione prognostica circa la fondatezza del fatto di reato, valutazione quest'ultima riservata alla sola competenza dell'Autorità Giudiziaria;

RILEVATO che riguardano, similmente, in via esclusiva il merito del procedimento penale, il cui perimetro di valutazione esula dalla cognizione dell'Organismo, le argomentazioni addotte circa l'eventuale prescrizione che opererebbe in favore del consulente rispetto ai fatti contestati dall'Autorità Giudiziaria;

REPUTATO che, per tutto quanto rappresentato e motivato, con riguardo al vaglio di carattere discrezionale richiesto dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, sussistono i presupposti per l'adozione, nei confronti del Sig. Bracci, di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF e dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari;

RITENUTO sussistente l'interesse generale alla sospensione del Sig. Bracci dall'attività di consulente finanziario posto che il medesimo risulta imputato in un procedimento penale che è ragionevole prevedere destinato a protrarsi nel tempo, per vicende penali di rilevante gravità che ledono la fiducia dei potenziali investitori nel mercato e nel corretto svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria;

RITENUTA, pertanto, la necessità per la tutela degli investitori, anche potenziali, di disporre la sospensione cautelare del Sig. Bracci dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per il periodo di un anno;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## DELIBERA

che il Sig. Gabriele Bracci, nato a Pisa (PI), il 2 marzo 1970, è sospeso dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di un anno, a decorrere dalla data di ricevimento della presente delibera, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF.

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata sul sito web dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. L'istanza di reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 26 febbraio 2020

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti